

*Il Focus*



## Transazione fiscale per imprese con debiti tributari

n. 60 del 7 ottobre 2016

*a cura di Studio Associato Bortolazzi & Borghesani partner BHR Group*

**BHR Group**  
Via Antonio Canova, 7  
37050 – Oppeano (VR)

Telefono +39 045/8538155  
Fax +39 045/7130963  
eMail [info@bhrgroup.net](mailto:info@bhrgroup.net)

## DEBITI AMISSIBILI

La transazione fiscale è una procedura transattiva con l'Amministrazione finanziaria, finalizzata a riconoscere la consistenza di un debito tributario in capo ad un contribuente e, in presenza di una crisi aziendale, ne garantisce l'assolvimento pieno. La norma che la regola è contenuta nell'art. 182-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che il D.Lgs. 5/2006 ha inserito nella disciplina sugli accordi di ristrutturazione nell'ambito della riforma delle procedure concorsuali. La procedura può essere inserita anche in un concordato preventivo.

La transazione fiscale può essere proposta per: debiti inerenti crediti tributari (compresi indennità di mora, accessori e interessi); sanzioni amministrative derivanti da violazioni tributarie; IRAP; imposte derivanti da dichiarazioni dei redditi presentate fino alla domanda di transazione anche se non soggette a liquidazione; imposte derivanti da dichiarazioni integrative che il contribuente ha presentato per rettificare o integrare dichiarazioni precedenti; per quelle derivanti da liquidazione delle dichiarazioni come previsto dagli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973; per i debiti d'imposta quantificati in avvisi di liquidazione, atti di accertamento, recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni che possono anche non essere definitivi per la parte che non è iscritta a ruolo; debiti di natura chirografaria; debiti di natura privilegiata anche se la legge fallimentare impone che lo Stato non possa ottenere un trattamento peggiore di quello riservato ai creditori con privilegio inferiore o posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli vantati dall'Agenzia delle Entrate.

## PROCEDURA

La proposta spetta al contribuente in debito, mentre l'amministrazione finanziaria può solo accettare o rifiutare. Nonostante la prassi tenda a far desumere che non sia possibile presentare proposte di concordato senza transazione fiscale, la norma non prevede un obbligo. La transazione è ammessa anche se, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo determina l'iscrizione di una ipoteca equivalente al doppio del credito sugli immobili del debitore. Con la modifica dell'art. 2752 c.c. i beni mobili del debitore subiscono il privilegio generale dei debiti contratti con lo Stato per imposte e sanzioni derivanti da imposte sul reddito di società, persone fisiche e giuridiche, oltre che dall'imposta sulle attività produttive e dall'imposta locale sui redditi. Il privilegio sui beni mobili vale anche per i crediti dello Stato legati a imposte, pene pecuniarie e soprattasse maturate per l'Iva.

FRANZ MARC

